

# COMUNE DI THIESI

*Provincia di Sassari*

Piazza Caduti in Guerra n° 1 - 07047 THIESI (SS) - tel. 079886012 - fax: 079889199 - C.F./P.IVA: 00075850909 - [www.comunethiesi.it](http://www.comunethiesi.it) - Pec: [servizisociali@pec.comunethiesi.it](mailto:servizisociali@pec.comunethiesi.it)

## SETTORE ASSISTENZIALE - SCOLASTICO - CULTURALE

**LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", COMMA 2, LETT. B). D.G.R. N. 20/59 DEL 30/06/2022. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI.**

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI**

**(Allegato alla Determinazione n. 152 del 29.11.2022)**

### LA RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** l'articolo 13 della Legge Regionale 09 marzo 2022, nr. 3 recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento e in particolare il comma 2, lett. b) che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

**CONSIDERATO** altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, recante "Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi", ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, nr. 1236 del 12 luglio 2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 c. 2 b) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Thiesi è assegnato un contributo complessivo di € 150.002,92, così ripartito:

Annualità 2022 € 50.000,97;

Annualità 2023 € 50.000,97;

Annualità 2024 € 50.000,98.

Dette risorse regionali vengono erogate dai Comuni, ai quali compete l'individuazione dei beneficiari tramite apposito bando ed in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nella delibera G.R. n. 20/59 del 30 giugno 2022 e ulteriori criteri fissati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di indirizzo.

**CONSIDERATO** che l'allegato alla Deliberazione GR n. 20/59 del 30/06/2022 all'art. 13 legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 prevede:

- gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari (Indirizzi cogenti punti da 1 a 16);
- che ciascun comune nei propri bandi, può prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopra elencati.

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16.11.2022 sono stati impartiti gli indirizzi al Responsabile del Settore Assistenziale ed altresì sono state dettate le condizioni aggiuntive:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
Acquisto e/o ristrutturazione di alloggi siti nel centro storico	10
Acquisto e/o ristrutturazione di alloggi siti al di fuori del centro storico	2
Acquisto e ristrutturazione (contestuale)	10
Ristrutturazione	5
Acquisto	2
Acquisto e ristrutturazione di unità collabenti (ruderi)	10
Richiedenti under 35	5

**RENDE NOTO** che sono aperti i termini per la presentazione dei contributi di cui trattasi

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

L'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022 prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Il bando è finalizzato a contrastare lo spopolamento delle aree individuate.

### **Art. 2 - Dotazione finanziaria**

Secondo la deliberazione n. 20/59 del 30 giugno 2022 all'allegato 2 vengono ripartite le risorse finanziarie stanziare nel triennio 2022-2024.

Per il Comune di Thiesi le risorse finanziarie assegnate, per un totale complessivo di euro € 150.002,92 sono così ripartite:

Annualità 2022 € 50.000,97;

Annualità 2023 € 50.000,97;

Annualità 2024 € 50.000,98.

### **Art. 3 - Tipologie di interventi e spese ammissibili**

- 1) Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

Fermo restando quanto sopra, sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

1. acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, con l'eventuale recupero edilizio dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l'acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze);
2. realizzazione di lavori di recupero edilizio, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 e per i quali spetta una detrazione fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, esclusivamente pagati tramite bonifico, di un immobile da destinare a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze).
3. Acquisto e contestuale recupero edilizio dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale secondo le singole specifiche dei punti precedenti.

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- le spese per l'acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: spese connesse all'allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:

Spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione)

Spese di ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'Iva (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali).

#### **Art. 4 - Avvio, durata e conclusione degli interventi**

Pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento, le spese non devono essere effettuate prima della data di approvazione del presente bando. La data di riferimento è:

- In caso di acquisto della prima casa: l'atto notarile deve essere stipulato successivamente alla pubblicazione del presente Bando.
- In caso di ristrutturazione: i lavori di ristrutturazione dovranno iniziare successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

In caso di acquisto, l'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dal contributo. Nel caso di lavori di

ristrutturazione, gli stessi devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

#### **Art. 5 - Soggetti beneficiari e condizioni**

Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.

Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna, indipendentemente dal numero di abitanti.

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

#### **Art. 6 - Entità del contributo e modalità di erogazione**

L'importo massimo erogabile è di euro 15.000,00 a soggetto.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 a soggetto.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000.

Il contributo potrà essere liquidato, previa le attività istruttorie di verifica e controllo, dal momento dell'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel presente bando.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario.

E' fatto obbligo per il beneficiario, in ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità previste al presente bando. E' data facoltà al beneficiario di richiedere l'anticipazione del contributo erogabile, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia, a carico del richiedente.

**Considerata l'esiguità delle risorse, l'ultimo beneficiario collocato in graduatoria, per l'anno di riferimento, in caso di parziale insufficienza delle risorse, potrebbe essere soddisfatto in parte con fondi stanziati per l'annualità 2022 e, per la parte restante, con fondi stanziati per il 2023.**

Resta inteso che l'anno di concessione del beneficio è subordinato alla posizione in graduatoria, fino al termine delle risorse disponibili nella relativa annualità L'importo massimo del contributo erogabile all'ultimo in graduatoria sarà commisurato alla somma residua disponibile a valere sull'ultima annualità del finanziamento.

#### **Art. 7- Criteri di valutazione delle domande e documentazione da allegare**

Oltre ai criteri minimi stabiliti dalla RAS sopra riportati all'art. 3, sono stabiliti i seguenti punteggi premiali secondo gli indirizzi della Giunta comunale:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
Acquisto e/o ristrutturazione di alloggi siti nel centro storico	10
Acquisto e/o ristrutturazione di alloggi siti al di fuori del centro storico	2
Acquisto e ristrutturazione (contestuale)	10
Ristrutturazione	5
Acquisto	2
Acquisto e ristrutturazione di unità collabenti (ruderi) *	10
Richiedenti under 35	5

I punteggi sono cumulabili tra loro. A parità di punteggio prevale il più giovane di età.

#### **Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate **entro e non oltre il giorno 28.12.2022.**

La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo predisposto ed allegato al presente bando, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità e alla documentazione richiesta.

La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- 1. Invio di raccomandata A/R o mediante consegna a mano all'indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Thiesi - Piazza Caduti in Guerra, 2 - 07047 Thiesi (SS). Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: "Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione prime case ubicate nel comune di Thiesi", seguito dal nome e cognome del richiedente. In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora del protocollo di arrivo.**

2. invio in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica: [protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it) indicando nell'oggetto del messaggio *"Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione prime case ubicate nel Comune di Thiesi"* seguito dal nome e cognome del richiedente.

Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente e la seguente documentazione:

**1. nell'ipotesi di solo acquisto della prima casa**

a) il contratto preliminare di compravendita contenente i dati catastali dell'immobile

**2. nell'ipotesi di ristrutturazione della prima casa**

b) il computo metrico estimativo dei lavori di ristrutturazione, a firma del tecnico incaricato, contenente la descrizione dell'intervento, i dati dell'immobile, i parametri urbanistico - edilizi e gli importi economici dell'intervento;

c) la relazione descrittiva dell'intervento con illustrazione dei contenuti tecnici dell'intervento e delle scelte progettuali adottate e specificazione sintetica delle destinazioni d'uso e delle specifiche opere previste;

d) la documentazione fotografica, anche su supporto informatico, che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e allo stesso tempo individui lo stato di degrado e le parti da ristrutturare;

e) Visura catastale, planimetria dell'immobile ed estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile oggetto di intervento;

f) (eventuale) certificazione di inagibilità edificio;

g) ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente.

**Qualora il richiedente non sia in possesso della documentazione indicata ai punti b), c), e) ed f) entro la data di scadenza del bando potrà produrre autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicante le informazioni, anche sommarie, di cui sopra. Resta inteso che successivamente all'inserimento nella graduatoria provvisoria dei beneficiari il richiedente sarà invitato a produrre quanto sopra in tempi brevi, indicativamente entro 30 giorni dalla richiesta.**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato o trasmesse con modalità differenti rispetto a quelle indicate.

Il Comune di Thiesi è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.

### **8.1. Documentazione di comprova dei requisiti**

In seguito all'esame delle domande, ed esclusivamente per le domande ammissibili ed altresì finanziabili, potranno essere richiesti i seguenti documenti di comprova:

- Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'immobile in catasto e/o dichiarazione di avvio del procedimento;
- Documentazione attestante la proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Estremi della licenza e/o concessione edilizia in base alla quale è stato edificato il fabbricato (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967) se prescritti all'epoca della costruzione;
- Ulteriore documentazione fotografica dell'immobile;
- Dichiarazione circa la disponibilità dell'immobile;
- Dichiarazione sottoscritta da parte dell'eventuale cointestatario di consenso alla presentazione della domanda di contributo, con allegata copia della carta d'identità;
- Eventuali integrazioni alla relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, e computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa (qualora l'ufficio tecnico riscontrasse nel computo metrico l'applicazione di prezzi anomali rispetto a quelli correnti di mercato, procederà al decurtamento dell'importo del finanziamento richiesto, previo avviso al richiedente);
- Altri documenti ritenuti necessari per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

Nel caso in cui, in seguito all'istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata l'ammissibilità al contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.

### **Art. 9 - Stipula del contratto**

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona della Responsabile del Settore Assistenziale, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Le risorse verranno erogate successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario

#### **Art. 10 - Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria**

Il Settore competente gestirà la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- a valutare l'ammissibilità formale delle domande;
- a definire la graduatoria delle domande ammissibili sulla base del punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente ed in secondo luogo la data di presentazione dell'istanza;
- non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente art.6 "Modalità e termini di presentazione delle domande".

Il responsabile del Settore Assistenziale Scolastico e Culturale, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l'ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse e la relativa annualità, distinguendole tra finanziabili e non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, ed altresì dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione;
- l'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste;
- nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, alle quali non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

**La graduatoria ha durata triennale con possibilità di aggiornamento periodico tramite riapertura dei termini in caso di risorse disponibili, di rinunce e/o di revoca dei contributi.**

#### **Art. 11 - Erogazione del contributo**

A seguito di formale richiesta di erogazione del contributo, da eseguirsi esclusivamente nella annualità di competenza del contributo finanziato, il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti secondo le seguenti modalità:

##### **A) Acquisto:**

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario.

Il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione bancaria.

##### **B) Ristrutturazione**

Il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti:

Fino al 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'importo richiesto.

Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento (compresa la rendicontazione delle spese) e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purché richiesto dai beneficiari, fermo restando l'obbligo di stipula della convenzione con il Comune. Le

spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

In caso di contestuale acquisto e ristrutturazione si applica quanto previsto per il punto B) Ristrutturazione.

#### **Art. 12 - Rendicontazione delle spese**

I beneficiari ammessi a contributo dovranno presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'intervento e richiedere, nelle modalità previste dal bando, l'erogazione del contributo.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

- attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
- attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
- attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
- il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario.

Nel caso di acquisto:

- a) la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze;
- b) l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
- c) perizia tecnica redatta da professionista abilitato e iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile (qualora il prezzo di acquisto superi del 20% il valore massimo indicato nella banca dell'osservatorio).

Nel caso di recupero:

- a) l'importo delle spese sostenute, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, gli estremi del bonifico (istituto, data, importo, beneficiario del bonifico);
- b) dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
- c) dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
- d) la data di conclusione dei lavori di recupero.

Il beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione i seguenti documenti in formato digitale:

**a. nel caso di acquisto di abitazione:**

- atto pubblico di compravendita;
- almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni.

**b. nel caso di lavori di recupero:**

- comunicazione di realizzazione lavori a firma di tecnico per almeno l'importo dichiarato in sede di presentazione della domanda;
- fatture e relativi bonifici di pagamento ed estratto conto relativo, da cui risultino: riferimenti catastali dell'immobile, la causale del versamento (con riferimento alla normativa vigente in materia di agevolazioni in ambito edilizio), l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura) e il relativo numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
- almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni, con raffronto tra ante e post intervento.

**Art. 13 - Istruttoria della fase di erogazione del contributo**

Il Servizio comunale competente per l'istruttoria preliminare all'erogazione provvederà, per ciascuna domanda ammessa a contributo, a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario chiarimenti o integrazioni.

L'erogazione del contributo verrà effettuata in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della relativa documentazione, con atto del Responsabile del Settore competente, salvo ipotesi di richiesta di anticipazione come disciplinata dall'art.11 del presente bando.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo dell'intervento complessivo risultasse inferiore all'importo dichiarato in sede di domanda, si provvederà alla rivalutazione della posizione in graduatoria. In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario, esclusivamente mediante l'apposito applicativo, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 15 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, esclusivamente mediante l'apposito applicativo. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### **Art. 12 - Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione dell'immobile**

Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo, il beneficiario dovrà restituire al Comune l'intero contributo.

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di mantenere la destinazione e l'utilizzo dell'immobile oggetto di contributo a prima abitazione per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'immobile ad uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Il beneficiario ha l'obbligo di stipulare, a seguito del riconoscimento del contributo, apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali per un valore pari al contributo assegnato e sino all'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 15 - Modifiche**

Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi.

Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dal Settore comunale competente previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo. L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

#### **Art. 16 - Controlli e sopralluoghi**

L'ufficio competente provvede a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione.

Il comune durante i cinque anni di impegno del contributo potrà effettuare due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

Il beneficiario è obbligato a consentire e ad agevolare le attività di sopralluogo da parte del comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui vi sono possibili controlli. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, l'area tecnica competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato il responsabile competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine perentorio di 10 giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine si procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino a cinque anni successivi all'erogazione del contributo.

#### **Art. 17 - Rinunce, decadenze, revoche**

##### **17.1 - Rinunce**

Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso. In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

### **17.2 - Decadenze, revoche**

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili...) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- b) Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;
- c) Qualora il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- d) Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- e) Il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- f) La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- g) La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- h) La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
- i) Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

**In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.**

### **Art. 18 - Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Assistenziale, Scolastico e Culturale Dott.ssa Francesca Canu.

**ART. 19 - Informativa Privacy (Artt. 13 E 14 Del Reg. Ue 679/2016)**

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa che i dati forniti dai concorrenti per il procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Thiesi (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al correlato procedimento.

Thiesi, 29/11/2022

**Il Responsabile del Settore**

*Dott. ssa Francesca Canu*